



Decreto Dirigenziale n. 106 del 05/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA CALCESTRUZZI S.P.A. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BERGAMO, VIA GABRIELE CAMOZZI N. 124, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO, VIA WENNER N. 49, ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta CALCESTRUZZI S.P.A , è titolare dell'autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera D.D. n. 11696 del 17.06.1996, ai sensi dell'art. 15, DPR 203/88 , per l'impianto ubicato in Via Wenner n. 49 (ex Acquasanta , Loc. San Leonardo) nel Comune di Salerno, per l'attività di produzione calcestruzzo;
- che la Ditta CALCESTRUZZI S.P.A., con sede legale in Via Gabriele Camozzi n. 124 nel Comune di Bergamo ed impianto in Via Wenner n. 49, Zona Industriale, nel Comune di Salerno, Legale Rappresentante Sig. Di Bona Alfonso, nato a San Felice In Circeo (LT) il 22.02.1962, ha presentato in data 03.02.2010 prot. 0097984, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di produzione calcestruzzo;
- che in data 09.12.2010 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;
- che in data 19.01.2011 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che preso atto che la Ditta ha presentato la documentazione integrativa, chiesta nella seduta del 09.12.2010, in sede di conferenza, si è conclusa con il rinvio ad altra seduta per consentire la verifica della conformità della documentazione agli enti partecipanti;
- che in data 21.02.2011, prot. 0137368, la Ditta ha inviato documentazione ad integrazione di quanto già presentato nella Conferenza del 19.01.2011;
- che in data 24.02.2011 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 21.02.2011, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - 2) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 5) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;subordinando il rilascio del Decreto alla presentazione da parte della Ditta del quadro riassuntivo delle emissioni secondo il modello predisposto dall'Ufficio;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
 - a) il ciclo produttivo;
 - b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
 - c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Fl. di massa (g/h)
E1		Polveri	20,8	25,0

	Silos stoccaggio cemento	V.O.C.	---	---
E2	Silos stoccaggio cemento	Polveri	20,80	25,0
		V.O.C.	---	---
E3	Silos stoccaggio cemento	Polveri	20,80	25,0
		V.O.C.	---	---
E4	Silos stoccaggio cemento	Polveri	20,80	25,0
		V.O.C.	---	---
E5	Dosatore cemento	Polveri	20,00	4,0
		V.O.C.	---	---
E6	Punto di carico autobetoniere	Polveri	6,70	40,2
		V.O.C.	---	---
Esr	Emissioni vapori serbatoio gasolio	Polveri	---	---
		V.O.C.	30,00000	0,0012
Emissioni diffuse			Concentrazione (mg/mc)	
P1	Carico autobetoniere	Polveri	11.08	
P2	Stoccaggio inerti	Polveri	9.02	
P3	Stoccaggio inerti	Polveri	6.01	
P4	Stoccaggio inerti	Polveri	10.09	

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che la Ditta in data 28.02.2011, prot. 0160128, ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 24.02.2011, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 24.02.2011, con nota del 02.03.2011, prot. 0169890, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 08.05.2012, prot. 0350190, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 1689.20 effettuato dalla ditta CALCESTRUZZI S.P.A., a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta CALCESTRUZZI S.P.A., con sede legale in Via Gabriele Camozzi n. 124 nel Comune di Bergamo ed impianto in Via Wenner n. 49, Zona Industriale, nel Comune di Salerno, Legale Rappresentante sig. Di Bona Alfonso, nato a San Felice In Circeo (LT) il 22.02.1962, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione calcestruzzo, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;

2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

5) è fatto obbligo alla Ditta in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;

- di fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta CALCESTRUZZI S.P.A., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta CALCESTRUZZI S.P.A., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Salerno;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO